

La presente circolare fornisce indicazioni alle ASL perché vengano attivate azioni che contribuiscano a raggiungere l'obiettivo della diminuzione degli infortuni sul lavoro per cadute dall'alto in edilizia. In particolare le ASL promuovono una più stretta collaborazione con le Amministrazioni Comunali e con la Polizia Locale per concordare e coordinare un insieme di azioni sinergiche attraverso due iniziative prioritarie:

1. **Aggiornamento/integrazione del regolamento edilizio e del regolamento locale d'igiene, con la previsione che negli interventi di nuova edificazione o nelle ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano interventi sulle coperture, vengano installati idonei dispositivi di aggancio atti a garantire la sicurezza degli operatori che intervengono per operazioni di manutenzione;**

2. Collaborazione con la Polizia locale per un'azione di controllo nei cantieri.

Tali iniziative devono essere formalmente proposte ed approvate in sede di Commissioni Provinciali di Coordinamento ex art. 27 del D.Lgs. 626/94.

Nell'allegato alla presente circolare vengono dettagliate le indicazioni specifiche sulle due iniziative prioritarie.

A disposizione per chiarimenti è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il direttore generale
(Carlo Lucchini)



Regione Lombardia

DECRETO N° 119

Del 14/01/2009

Identificativo Atto n. 158

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto

"DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DALL'ALTO" PER IL CONTENIMENTO DEGLI EVENTI INFORTUNISTICI NEL COMPARTO EDILE

Testo dell'integrazione al titolo III del Regolamento di Igiene del Maggio 2005

Art. 3.2.11: "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto"

Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale(1) della copertura - (1) Si intendono interventi che interessino anche la struttura portante

L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

1. Accesso alla copertura

Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:

- l'apertura **verticale** di accesso alla **copertura** deve avere **larghezza $\geq 0,70$ m e altezza di $\geq 1,20$ m**. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.
- l'apertura **orizzontale** di accesso al **sottotetto** deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque **non deve avere una superficie inferiore a $0,50$ m²**.
- l'apertura **orizzontale o inclinata** di accesso alla **copertura** deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:
 - ▷ **superficie $\geq 0,50$ m²**;
 - ▷ se di forma rettangolare, il **lato inferiore deve essere $\geq 0,70$ m**; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a $0,65$ m nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
 - ▷ se a sezione circolare il diametro deve essere $\geq 0,80$ m.
- l'accesso da aperture **orizzontali o inclinate** non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; **l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.**

2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati(2)

(2) Luoghi con altezza superiore a 2 m - D.Lgs. 81/2008 Art. 107. Definizioni - Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile

L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.

Gli edifici devono essere muniti di **idonei, manufatti** (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) **tali da consentire l'accesso** sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.

Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel **fascicolo dell'opera** se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista.

La presente disposizione **non elimina** l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, artigianali, commerciali, agricoli

Per gli edifici di cui sopra laddove **non esiste la possibilità di accesso** alla copertura **tramite apertura dall'interno** dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere **descritta una modalità d'accesso** che minimamente preveda:

- l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello (*), scale aeree o piattaforme elevabili certificate per lo sbarco in quota, ecc.);
- il **punto esterno all'edificio dove operare l'accesso** in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio;

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.

La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

4. Dispositivi di ancoraggio

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.

Questi dispositivi richiedono che:

1. siano dislocati in modo da **consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura**, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
2. siano chiaramente **identificati per forma e/o colore** o con altro mezzo analogo;
3. nella zona di accesso alla copertura **sia posta idonea cartellonistica** identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di **imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio**;
4. il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie **caratteristiche di resistenza e solidità**. L'azione di mantenimento di tali requisiti è a **carico del proprietario dell'edificio** e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma **UNI EN 795** del 31.5.98: **"Protezione contro le cadute dall'alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove"** e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

5 - Le soluzioni adottate ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio del Permesso di Costruire (P.d.C.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) – (o titoli abilitativi similari)

6 – A lavori ultimati

A lavori ultimati **l'installatore attesta** la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:

- la dichiarazione della **corretta messa in opera** dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- le **certificazioni del produttore** di materiali e componenti utilizzati;
- la **dichiarazione di rispondenza** delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
- la **verifica della disponibilità** presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.

7 – Edifici con estese superfici finestrate

All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (es. pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare, nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse, attrezzature mobili e/o eventuali procedure contenenti modalità operative previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione e pulizia delle superfici verticali esterne.



8 - Informazioni

In luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere **esposta idonea cartellonistica** che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza).

Inoltre, **nell'affidamento dei lavori** di manutenzione, verifica o riparazione, **il committente** deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed **informare** del contenuto **l'appaltatore** (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.

Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi (vedi punto 4)

L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.